

*Prestazione fondiaria perpetua*

Nell'ipotesi dell'affrancazione dagli usi civici di una proprietà fondiaria, attuata con l'assegnazione di parte del fondo in proprietà di un comune e con l'attribuzione del residuo allo stesso comune in uso perpetuo dietro corresponsione di un canone al proprietario, a norma dell'art. 7 2° comma 1. 16 giugno 1927. n. 1766, detto canone deve considerarsi quale una vera prestazione fondiaria perpetua e non già un canone di natura enfiteutica, con la conseguenza che esso non può ritenersi soggetto alla revisione di cui all'art. 11. 22 luglio 1966, n. 607 stabilita appunto in materia di enfiteusi.— T. Viterbo, 4 marzo 1971, Com. Marta c. Bacchi, in Rep. Fo. it., in Rep. Fo. it., 1973 n. 13 e pubbl. in Temi romana, 1972, 488.